



Civico Di Cristina Benfratelli

PROP. 58

ACC "A"

A.R.N.A.S. CIVICO – DI CRISTINA BENFRATELLI

PROCEDURA SU MEPA PER LA FORNITURA ANNUALE, IN SOMMINISTRAZIONE, DI CARTA IN RISME PER L'A.R.N.A.S.

CIG n.

CONDIZIONI DI FORNITURA

ART. 1) OGGETTO DELL'APPALTO

Procedura aperta su MEPA per l'affidamento della fornitura in somministrazione di **carta in risme** occorrente all'ARNAS Civico, Di Cristina Benfratelli, di durata annuale con eventuale rinnovo semestrale.

La fornitura del materiale di risme di carta, per un importo a base d'asta di € **122.42,00** IVA esclusa Lotto unico, riguarderà gli articoli indicati nell'Allegato Dettaglio Tecnico.

La consegna di ciascuna fornitura si intende comprensiva di ogni relativo onere e spesa, ivi compresi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelli di imballaggio, trasporto, consegna.

Il prezzo offerto rimane fisso invariabile per tutta la durata dell'appalto.

ART. 2) CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE:

L'aggiudicazione avverrà con il criterio di cui all'art. 95 comma 4 lett. B) del D.L.vo 50/16 e cioè in favore della ditta che avrà offerto la maggiore percentuale di ribasso sul prezzo posto a base d'asta della fornitura; tale percentuale non dovrà contenere più di due cifre decimali e dovrà essere applicata a tutti i prodotti oggetto della fornitura.

Si precisa che i quantitativi della gara sono frutto di una stima relativa al presumibile fabbisogno dell'Amministrazione nell'arco temporale di durata della gara. Pertanto, la predetta stima non è in alcun modo impegnativa, né vincolante per le Amministrazioni. nei confronti degli aggiudicatari della gara medesima.

La stazione appaltante procederà all'esclusione automatica **dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell'articolo 97, commi 2, 2-bis e 2-ter, d.lgs. 50/2016** anche qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque.

ART. 3) DURATA DELL'APPALTO

3.1) La durata dell'appalto (escluse le eventuali opzioni) è di **un anno**, decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto su MEPA.

3.2) **Opzioni e rinnovi:** il contratto potrà essere modificato, senza una nuova procedura di affidamento, ai sensi dell'art. 106 del D.lgs 50/2016 e s.m.i, e dell'art 1331 del c.c., secondo quanto di seguito rappresentato.

Si precisa inoltre che, così come chiarito dal Comunicato Anac del 23 marzo 2021, quest'ARNAS potrà imporre al fornitore, ai sensi dell'art. 106, comma 12 del Codice, un aumento delle prestazioni fino a concorrenza di un quinto dell'importo del contratto, alle stesse condizioni ed agli stessi prezzi unitari previsti dalla Convenzione stessa, solo laddove ricorrano i presupposti di cui al richiamato art. 106, comma 1, lett. c).

Opzione di proroga tecnica di cui all'art. 106, comma 11, del Codice
La durata del contratto in corso di esecuzione può essere modificata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione del nuovo contraente, avviate prima della scadenza del contratto o degli eventuali rinnovi qualora opzionati. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la stazione appaltante. La durata massima prevista per la proroga tecnica è di mesi 6 pari ad un importo iva esclusa di € 13.333,33.

ART. 4) CARATTERISTICHE TECNICHE

Gli articoli di cui al presente Capitolato dovranno essere di ottima qualità e rispondere alle caratteristiche tecniche ed alle descrizioni riportate nell'allegato prospetto.

L'unità di misura degli ordinativi di fornitura è 1 a risma (1 risma = 500 fogli, indipendentemente dal formato e dalla grammatura).

Le risme di carta devono essere imballate con materiale riciclabile, in conformità al D.Lgs. n. 15212006 su bancali non restituibili. Sono ammessi carta, cartone, cartoncino con una adeguata resistenza all'umidità (isolamento idrico).

La ditta aggiudicataria si impegna a fornire per tutta la durata del contratto i prodotti presenti nell'allegato 1. Tutto il materiale dovrà essere confezionato, consegnato ed etichettato nel rispetto delle norme vigenti al momento della consegna e dovrà essere conforme alle norme vigenti in ambito nazionale e comunitario per quanto attiene alla produzione, importazione ed immissione in commercio.

I prodotti devono essere garantiti contro vizi e difetti.

I prodotti di fabbricazione estera dovranno essere corredati da indicazione in lingua italiana.

ART. 5) CAMPIONATURA

La ditta che risulterà aggiudicataria provvisoriamente, prima dell'aggiudicazione definitiva, sarà invitata ad inviare apposita campionatura degli articoli offerti, al fine di verificare la corrispondenza del prodotto alle caratteristiche tecniche richieste. Si procederà all'aggiudicazione definitiva previo parere favorevole del DEC della valutazione di detta campionatura. La stessa dovrà rimanere gratuitamente a disposizione dell'ARNAS al fine di consentire il confronto con le successive consegne.

ART. 6) EMISSIONE DI ORDINI IN PENDENZA DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

A seguito adozione della delibera di aggiudicazione, l'Amministrazione si riserva di dare avvio alla prestazione contrattuale in via d'urgenza, con l'emissione di appositi ordini, anche in pendenza della stipulazione del contratto su MEPA.

ART. 7) ORDINATIVI DI FORNITURA E MODALITA' DI CONSEGNA

Le ordinazioni del materiale oggetto della fornitura verranno effettuate a mezzo piattaforma NSO dall'Ufficio Economato dell'ARNAS, entro il termine di validità del contratto, gradualmente in base alle necessità, specificando le tipologie e quantità di prodotti, modalità e luogo di consegna.

Il materiale dovrà essere consegnato, franco di ogni spesa di porto ed imballo, al Magazzino casermaggio dell'Azienda o in altro luogo indicato sul relativo ordine, entro **7 giorni** naturali e consecutivi dal ricevimento dell'ordine informatico.

La ditta aggiudicataria ha la possibilità, per le consegne, di poter entrare in Azienda con l'articolato e questa ARNAS mette a disposizione il proprio mezzo muletto.

Il materiale dovrà essere consegnato, franco di ogni spesa di porto ed imballo, al Magazzino casermaggio dell'Azienda - piano terra dell'Azienda, entro 10 giorni naturali e consecutivi dal ricevimento dell'ordine scritto effettuato a mezzo NSO o 3 giorni lavorativi nel caso di urgenza, dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 13.00, previo preavviso telefonico al numero indicato in ciascun ordinativo di fornitura, almeno un giorno prima della consegna.

L'ARNAS si riserva la facoltà di indicare sull'ordine un tempo di consegna più breve in relazione alle necessità di approvvigionamento, anche entro 48 ore dal ricevimento dell'ordine stesso, senza che il fornitore possa avanzare pretesa alcuna.

I tempi di consegna devono essere rigorosamente rispettati, fatti salvi motivi di forza maggiore, debitamente comprovati e riconosciuti dall'Azienda.

I tempi fissati per la consegna del materiale potranno essere prorogati, a richiesta formale del fornitore nei confronti dell'Economato, e previo consenso scritto dell'Amministrazione, entro il primo giorno dal verificarsi dell'evento. In mancanza o ritardo della comunicazione, nessuna causa di forza maggiore potrà essere addotta a giustificazione dei ritardi rispetto al termine di consegna.

Nel caso in cui il fornitore non sia in grado di provare per via documentale la forza maggiore dell'evento, nonché la non imputabilità dello stesso alla sua condotta, l'Amministrazione procederà all'applicazione delle penali.

La fornitura dovrà corrispondere alle quantità e qualità richieste; eventuali eccedenze, non autorizzate, non saranno riconosciute, pertanto, non saranno pagate.

Sul documento di trasporto dovranno essere indicati il numero e la data dell'ordine, nonché la tipologia dei prodotti consegnati. Tale documento dovrà essere debitamente compilato e firmato, con firma leggibile e numero di badge del ricevente.

Qualora il quantitativo di merce consegnata fosse inferiore al quantitativo ordinato la consegna sarà considerata parziale ed il Fornitore sarà tenuto a completare la fornitura entro 2 (due) giorni lavorativi. Il giudizio sull'accettabilità o meno della fornitura é demandato al Responsabile del Magazzino Casermaggio.

L'accettazione della merce non solleva il fornitore dalle responsabilità delle proprie obbligazioni in ordine a vizi apparenti od occulti della merce consegnata, non rilevabili all'atto della consegna. Agli effetti dei requisiti qualitativi della merce, resta inteso che la firma per ricevuta, rilasciata al momento della consegna, non impegnerà all'accettazione l'Amministrazione, che si riserva il diritto di verificare la corrispondenza qualitativa in sede di effettivo utilizzo della merce consegnata.

I prodotti che presenteranno difetti o discordanze verranno tenuti a disposizione del fornitore e restituiti, anche se tolti dal loro imballaggio originario, ed il fornitore stesso dovrà provvedere alla sostituzione, entro

5 (cinque) giorni, con materiale idoneo. In caso di mancato riscontro a tale richiesta, saranno applicate le norme che regolano la mancata consegna del prodotto.

L'Amministrazione non assume comunque responsabilità per il deperimento o la perdita della merce respinta, ma non ritirata dal fornitore.

ART.8) FATTURAZIONE E PAGAMENTO

Le forniture sono finanziate accedendo ai fondi disponibili presso l'apposito conto economico del bilancio di competenza dell'Azienda.

Agli effetti della fatturazione sono validi i quantitativi che verranno riscontrati a controllo.

La fatturazione dovrà avvenire, a norma di legge, con esplicito riferimento alle bolle di consegna. Sulle bolle di consegna la ditta fornitrice dovrà sempre indicare il numero dell'ordine di riferimento indicato nell'ordine di fornitura compilato dal competente ufficio.

I prezzi unitari e/o le percentuali di sconto di aggiudicazione saranno fissi ed invariabili per tutta la durata del contratto.

Il prezzo offerto sarà inoltre comprensivo di ogni spesa accessoria e di tutti gli oneri di natura fiscale, esclusa l'I.V.A., in quanto, ai sensi dell'art. 1 comma 29, lettera B) della Legge di Stabilità 2015 e dell'art. 17-ter, D.P.R. n. 633/1972 (operativo dal 1° gennaio 2015), l'imposta relativa a cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuata nei confronti della Pubblica Amministrazione è versata dagli enti stessi della PA, secondo modalità e termini fissati con decreto del Ministero dell'Economia. (split payment)

Il prezzo espresso in sede di aggiudicazione sarà impegnativo e vincolante per tutta la durata del contratto ed è omnicomprensivo di tutte le prestazioni richieste dal presente capitolato.

La ditta aggiudicataria dovrà inoltre provvedere ad aprire, ai sensi dell'art. 2 comma 1 della L.R. n. 15 del 20.11.2008 e succ. mod. e integr. e dell'art. 3 della Legge n. 136/10, un numero di conto corrente unico sul quale l'Azienda appaltante farà confluire tutte le somme relative all'appalto. L'aggiudicatario si avvarrà di tale conto corrente per tutte le operazioni relative all'appalto, compresi i pagamenti delle retribuzioni al personale da effettuare esclusivamente a mezzo bonifico bancario o postale. Il mancato rispetto del superiore obbligo comporta la risoluzione del contratto per inadempimento contrattuale. La ditta aggiudicataria assume, altresì, l'obbligo di rispettare tutti gli adempimenti previsti dall'art. 3 della legge n. 136/2010 in ordine alla tracciabilità dei flussi finanziari. L'inadempimento di tale obbligo comporta la risoluzione del contratto.

Il pagamento relativo alle forniture conseguita, entro i termini previsti dalla vigente legislazione, alla emissione di regolare fattura elettronica.

Ai fini del riscontro contabile propeuditico alla liquidazione e pagamento delle fatture, la Ditta aggiudicataria dell'appalto dovrà espressamente riportare nelle stesse i codici, i quantitativi ed i prezzi unitari dei singoli prodotti di consumo utilizzati, con indicazione dei relativi documenti di accompagnamento.

Le eventuali difformità della fattura comporterà la sospensione dei termini di pagamento e l'obbligo per la ditta di conformarsi a quanto espressamente richiesto con il presente articolo.

ART. 9) INADEMPIENZE/PENALITA'

In caso di inadempienze nell'esecuzione della fornitura, l'ARNAS applicherà le seguenti penalità:

1. Nel caso in cui la consegna non dovesse essere eseguita nel termine previsto dal comma 1. del precedente articolo, l'Amministrazione, a suo giudizio insindacabile, applicherà una penale, per ogni giorno di ritardo, graduata percentualmente come segue, da applicarsi al valore dell'ordine:

- per ordini fino a Euro 516,45 0,50% ;
- per ordini superiori a Euro 516,46 e fino a Euro 5.164,56 1%;
- per ordini superiori a Euro 5.164,57 2%;

2. Il frazionamento della consegna rispetto all'ordine ricevuto, configura "mancata consegna", e soggiace, pertanto, all'applicazione della sanzione di cui al precedente comma.

3. Configurerà, e sarà disciplinata altresì, come "mancata consegna", la fornitura di materiale difforme da quello offerto e/o di materiale privo dei requisiti previsti ai comma 5 e 6 dell'art.2 (validità e confezionamento). La merce difforme sarà restituita al fornitore, a spese e mezzi dello stesso, senza che lo stesso possa pretendere compensi a qualsiasi titolo.

4. Sia nell'ipotesi di frazionamento, della consegna, che nell'ipotesi di consegna di materiale difforme da quello offerto e/o privo dei requisiti previsti ai comma 5 e 6 dell'art. 2, il Magazzino Casermaggio, deputato a ricevere la merce, non prenderà in consegna la stessa.

5. Qualora il ritardo nella consegna dovesse protrarsi oltre il termine di sette giorni consecutivi, l'Amministrazione ha facoltà di risolvere il contratto ed affidare la fornitura alla ditta che segue nella graduatoria delle offerte – o, in carenza, ad altra ditta operante nel mercato – addebitando al fornitore inadempiente, per le forniture residue, l'eventuale maggior prezzo pagato

6. Analoga facoltà di risoluzione, e analoghe conseguenze potranno prodursi, nel caso in cui nel corso del rapporto, la mancata consegna, nelle accezioni dianzi specificate, si sia verificata due volte. L'amministrazione, concretatasi le due inadempienze, qualora intenda risolvere il contratto, inoltrerà al fornitore apposita dichiarazione in tal senso.

7. Le penali previste per il mancato adempimento e/o ritardo nell'adempimento non hanno la funzione di limitare il risarcimento, potendo l'azienda ospedaliera agire per la risarcibilità dell'eventuale maggiore danno arrecato.

8. Qualora, inoltre, l'ordine rechi la dicitura "CONSEGNA NON DILAZIONABILE", alla ditta fornitrice non è concesso di eseguire la fornitura oltre il termine contrattuale (dieci giorni naturali e consecutivi dalla ricezione dell'ordine). Pertanto, solo in tale caso specifico, in cui il termine fissato per la prestazione è essenziale nell'interesse dell'Amministrazione, la mancata consegna nei termini produrrà le quadruplici conseguenze appresso indicate:

- a. l'ordine inevaso si intenderà revocato (rectius, risolto) di diritto (senza necessità che l'amministrazione dichiari che intende risolvere la prestazione), allo scadere del decimo giorno;
- b. verrà applicata una penale "una tantum", il cui valore si determinerà con le modalità previste al comma 1. del presente articolo;
- c. l'Amministrazione procederà all'acquisto del materiale ordinato, e non consegnato, al meglio sul mercato locale, addebitando al fornitore inadempiente la spesa sostenuta.
- d. La risoluzione della singola prestazione non determinerà la risoluzione dell'eventuale residuo contratto di fornitura, fatte salve, comunque, le previsioni di cui al precedente comma 6. (ipotesi di concretatasi duplice inadempienza).

L'applicazione della penalità dovrà essere preceduta da regolare contestazione dell'inadempienza verso cui la ditta aggiudicataria avrà facoltà di presentare le proprie contro deduzioni entro e non oltre 8 (otto) giorni dal ricevimento a mezzo pec della contestazione inviata dall'Amministrazione.

L'Amministrazione avrà la facoltà di rivalersi per il recupero delle penali sull'importo della fattura presentata o sulla cauzione, previa contestazione scritta.

Decorati 8 (otto) giorni dal ricevimento della contestazione, le penali si intendono accettate.

Le penali saranno trattenute dalle fatture in corso di liquidazione fino alla concorrenza degli importi delle stesse, ovvero, se superiori, dal deposito cauzionale; qualora la penale fosse detratta dal deposito cauzionale, il fornitore dovrà reintegrare il relativo importo.

In tutti i casi di risoluzione del contratto, l'Amministrazione avrà diritto di ritenere definitivamente la cauzione prestata, fermo restando il diritto al risarcimento dell'ulteriore danno e all'eventuale esecuzione in danno. Rimane in ogni caso salva l'applicazione dell'art. 1453 c.c. nonché la facoltà dell'Amministrazione di compensare l'eventuale credito della ditta aggiudicataria con il credito dell'Ente per il risarcimento del danno.

La risoluzione del contratto determina l'esclusione della ditta dalle gare per forniture analoghe che verranno indette dall'Amministrazione entro 24 mesi dalla data di cessazione del contratto di cui all'oggetto.

L'Amministrazione si riserva il diritto di risolvere in danno il presente contratto, in applicazione dell'art. 1456 c.c. con diritto ad incamerare la cauzione definitiva e con risarcimento del danno a carico dell'impresa aggiudicataria:

- per persistenti ritardi nelle consegne;
- per accertata scadente qualità de prodotti e/o difformità nei confezionamenti;
- in caso di sentenza di fallimento nei confronti della ditta fornitrice;
- in caso di cessazione di attività, di concordato preventivo, di fallimento della ditta aggiudicataria;

ART.10) RECESSO

L'Amministrazione, qualora si addenga nell'ambito della Regione Siciliana ad una convenzione Consip o analoga gara di Bacino da cui risulti che i costi siano più vantaggiosi, si riserva di procedere alla revoca dell'affidamento.

E' facoltà dell'Amministrazione recedere unilateralmente dal contratto in qualsiasi momento della sua esecuzione, mediante preavviso di almeno 30 giorni consecutivi, da comunicarsi alla ditta aggiudicataria mediante lettera raccomandata A/R o telefax. Inoltre, l'Amministrazione potrà recedere dal contratto anche per giusta causa, intendendosi per tale tutti i motivi che non consentano la prosecuzione del contratto.

Dalla data di efficacia del recesso, la ditta aggiudicataria dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali non in corso di esecuzione, fatto salvo il risarcimento del danno subito dall'Amministrazione.

In caso di recesso la ditta aggiudicataria ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, purché correttamente ed a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali pattuite, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria e a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall'art. 1671 c.c..

ART.11) CESSIONE DI AZIENDA E MODIFICA RAGIONE SOCIALE DELLA DITTA

La ditta aggiudicataria, in caso di cambio di ragione sociale, dovrà documentare, mediante produzione di copia conforme dell'atto notarile, tale cambiamento.

Ai sensi dell'art. 116 del D.Lgs. 163/2006, la cessione di azienda e gli atti di trasformazione, fusione e scissione relativi all'aggiudicatario, non sono opponibili all'Ente, salvo che il soggetto risultante dall'operazione di straordinaria amministrazione abbia prontamente documentato il possesso dei requisiti di cui all'art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006, effettuato le comunicazioni di cui all'art. 1 del d.p.c.m n. 1871/1991 e l'Amministrazione, destinataria delle stesse, non abbia presentato opposizione al subentro del nuovo soggetto nella titolarità del contratto, entro sessanta giorni.

L'opposizione al subentro, in relazione al mancato possesso dei requisiti di qualificazione previsti, determina la risoluzione del rapporto contrattuale.

ART. 12 - CAUZIONE DEFINITIVA

L'impresa aggiudicataria dovrà costituire per i termini di durata dell'appalto una cauzione fissata nella misura minima del 10% dell'importo contrattuale, salvo quanto previsto dall'art. 113, comma 1 del D. Lgs. 163/2006. La garanzia potrà essere costituita mediante fidejussione bancaria o polizza fidejussoria assicurativa rilasciata da imprese di assicurazione debitamente autorizzate all'esercizio del ramo cauzione.

Ogni atto fidejussorio dovrà contenere le seguenti condizioni particolari:

1) rinuncia da parte dell'obbligato in solido con il debitore principale al beneficio della preventiva escussione di cui all'art. 1944 del C.C. ed impegno da parte dello stesso a rimanere obbligato in solido con il debitore principale fino a quando l'Azienda non dichiara il pieno adempimento degli obblighi assunti dal debitore stesso; 2) rinuncia all'onere di una tempestiva e diligente escussione del debitore ad opera del creditore di cui all'art. 1957 del CC.;

3) impegno da parte dell'obbligato in solido con il debitore principale a versare l'importo della cauzione entro quindici giorni, a semplice richiesta della Stazione Appaltante, senza alcuna riserva.

La garanzia è ridotta del 50% per coloro che presentino originale, copia conforme, ovvero copia con dichiarazione di corrispondenza all'originale resa dal Legale Rappresentante corredata da fotocopia del documento identificativo del sottoscrittore, della certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9001:2000.

La mancata costituzione della garanzia fidejussoria determina la revoca dell'affidamento, nonché l'aggiudicazione dell'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

ART. 13) SUBAPPALTO E CESSIONE DEL CONTRATTO

Ai sensi dell'art. 105 del D.Lgs. 50/2016, I soggetti affidatari del contratto di cui al presente C.S.A. eseguono in proprio le forniture comprese nel contratto. A pena di nullità, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 106, comma 1, lettera d), è fatto assoluto divieto alla Ditta appaltatrice di cedere o subappaltare, anche parzialmente, la fornitura in oggetto. In caso di inottemperanza a tale divieto il contratto deve intendersi risolto di diritto.

ART. 14) SCORRIMENTO GRADUATORIA DI GARA

La risoluzione del contratto per gravi inadempienze contrattuali fa sorgere a favore dell'Amministrazione il diritto di affidare il servizio alla Ditta che segue in graduatoria.

Alla parte inadempiente verranno addebitate le maggiori spese sostenute dall'Amministrazione, fatta salva ogni ulteriore responsabilità civile o penale della Ditta per il fatto che ha determinato la risoluzione.

ART. 15) CONTROVERSIE

Per ogni controversia relativa al presente appalto è competente in via esclusiva il Foro di Palermo.

ART. 16) CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO

Al sensi e per gli effetti di cui al combinato disposto degli artt. 1341 e 1342 cc., si approvano in via espressa tutte le condizioni, clausole e pattuizioni degli articoli del presente Capitolato.

**IL LEGALE RAPPRESENTANTE
DELLA DITTA
(Per accettazione)**


**IL DIRETTORE DELLA U.O.C.
PROVVEDITORATO
(Ing. Vincenzo Lo Medico)**

ALL A2

MASCHERA DI AUSILIO PER IL CALCOLO DEL PREZZO (Ai fini della corretta visualizzazione

del prezzo di riferimento si prega di salvare il file excel dopo aver selezionato le modalità di interesse per ciascuna variabile)


MACRO-AREA STAZIONE APPALTANTE	SUD-ISOLE
FORMATO	A3
TIPOLOGIA	NATURALE
MODALITA' CONSEGNA	PIANO STRADALE
CERTIFICAZIONE ISO 9001/2008 CARTIERA	NO
ORDINE MINIMO 10 SCATOLE	SI
CLAUSOLA REVISIONE PERIODICA PREZZI	SI
CONSEGNA ENTRO 3 GIORNI	NO
QUANTITA' (numero risme)	800
Indice di adeguamento prezzi	3,902%
PREZZO DI RIFERIMENTO 2022 (NOVEMBRE)	10,27655



MASCHERA DI AUSILIO PER IL CALCOLO DEL PREZZO (Ai fini della corretta visualizzazione

del prezzo di riferimento si prega di salvare il file excel dopo aver selezionato le modalità di interesse per
ciasacuna variabile)

MACRO-AREA STAZIONE APPALTANTE	SUD-ISOLE
FORMATO	A4
TIPOLOGIA	NATURALE
MODALITA' CONSEGNA	PIANO STRADALE
CERTIFICAZIONE ISO 9001/2008 CARTIERA	NO
ORDINE MINIMO 10 SCATOLE	SI
CLAUSOLA REVISIONE PERIODICA PREZZI	SI
CONSEGNA ENTRO 3 GIORNI	NO
QUANTITA' (numero risme)	20000
Indice di adeguamento prezzi	3,902%
PREZZO DI RIFERIMENTO 2022 (NOVEMBRE)	4,86208



**Azienda di Rilievo Nazionale e di Alta Specializzazione Ospedali
Civico, Di Cristina e Benfratelli di Palermo**

AVVISO DI RDO

Questa Azienda ha lanciato sul ME.PA. l'R.D.O. n. _____ relativo alla fornitura somministrazione di **carta per fotocopie** in risme di durata 12 mesi.


L'importo presunto dell'appalto per l'intera durata dello stesso ammonta ad **€ 122.426,00** oltre I.V.A.

L'aggiudicazione sarà effettuata ai sensi dell'art. 95 comma 4 lettera c) del D.Lgs. 50/2016 cioè in favore dell'impresa che avrà offerto il prezzo più basso.

Gli atti di gara possono essere scaricati dal sito internet: www.arnascivico.it e dalla piattaforma MEPA.

Il termine di presentazione delle offerte è fissato per le ore _____ del _____, **attraverso la piattaforma ME.PA.**

Il Responsabile del procedimento è Sig.ra Valentina Nasta - tel. 096662230 - mail economato@arnascivico.it.



ALL "C"



Civico Di Cristina Benfratelli
Azienda di Rilievo Nazionale ad Alta Specializzazione

AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE

allegato A1

N° di gara per AVCP

Procedura MEPA per la fornitura annuale di carta per fotocopie in risme

DOMANDA DI AMMISSIONE E DICHIARAZIONE A CORREDO DELLA DOMANDA E DELL'OFFERTA

CIG n.

L'importo a base di gara della fornitura è specificato nell' elenco prodotti", oneri per la sicurezza pari a zero

Istanza di ammissione alla gara e connessa dichiarazione

Il sottoscritto nato il a in qualità di dell'impresa con sede in con codice fiscale n. con partita IVA n con la presente

CHIEDE

Di partecipare alla gara in epigrafe:

come impresa singola.

Oppure

come capogruppo di un'associazione temporanea o di un consorzio di tipo orizzontale/verticale/misto già costituito fra le seguenti imprese:

.....
Oppure

come capogruppo di un'associazione temporanea o di un consorzio di tipo orizzontale/verticale/misto da costituirsi fra le seguenti imprese:

.....
Oppure

come mandante di una associazione temporanea o di un consorzio di tipo orizzontale/verticale/misto già costituito fra le imprese:

.....
Oppure

┌ **come mandante** di una associazione temporanea o di un consorzio di tipo orizzontale/verticale/
misto **da costituirsi** fra le seguenti imprese:

.....
Il sottoscritto, inoltre, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i. consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del medesimo D.P.R. 445/2000 e s.m.i., per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate.

DICHIARA

1) di non trovarsi nelle condizioni previste nell'articolo 80 del D.lgs 18.04.2016, n.50 e precisamente di non aver subito condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6, per uno dei seguenti reati:

a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 291-quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;

b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 2635 del codice civile;

c) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;

d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;

e) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;

f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;

g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione;

Le suddette dichiarazioni vanno espresse:

- dal titolare o dal direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale;
- da un socio o dal direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo;
- dai soci accomandatari o dal direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice;
- dai membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero dal socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio.

In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata;

(l'esclusione non va disposta e il divieto non si applica quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima).

2. di non incorrere in cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto.

3. dichiara inoltre, di non avere commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti.

(Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore all'importo di cui all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad impugnazione. Costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui all'articolo 8 del decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015).

4. dichiara di non trovarsi in stato di fallimento o di liquidazione coatta, di concordato preventivo;

5. di non aver commesso gravi infrazioni in materia di salute e sicurezza nonché violazione degli obblighi di cui all'art.30 comma 3 del *D.lgs 18.04.2016*

6. di non essersi reso colpevole di gravi illeciti professionali tali da rendere dubbia la sua integrità e affidabilità, a causa di: significative carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, ovvero confermata all'esito di un giudizio, ovvero hanno dato luogo ad una condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni; il tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio; il fornire, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione ovvero l'omettere le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione;

7. dichiara che la partecipazione non determina una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'articolo 42, comma 2, non diversamente risolvibile;

8. dichiara che non ha provocato una distorsione della concorrenza per il coinvolgimento nella preparazione della procedura d'appalto;

9. dichiara che non ha riportato sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;

10. dichiara che non si trova iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione;

11. dichiara che non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55.

(L'esclusione ha durata di un anno decorrente all'accertamento definitivo della violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa)

12. la propria condizione di non assoggettabilità agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla legge n. 68/99 (nel caso di concorrente che occupa non più di 15 dipendenti oppure nel caso di concorrente che occupa da 15 a 35 dipendenti qualora non abbia effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000)

Oppure

12. la propria ottemperanza agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla legge n. 68/99 (nel

caso di concorrente che occupa più di 35 dipendenti oppure nel caso di concorrente che occupa da 15 a 35 dipendenti che abbia effettuato una nuova assunzione dopo il 18 gennaio 2000).

13. di non aver omesso di denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203;

14. dichiara di non trovarsi rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale;

15. dichiara di non trovarsi in una delle situazioni di cui al punto 1, limitatamente alle ipotesi in cui la sentenza definitiva abbia imposto una pena detentiva non superiore a 18 mesi ovvero abbia riconosciuto l'attenuante della collaborazione come definita per le singole fattispecie di reato, o al comma 5, fatta salva la possibilità di provare di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.

(Se la stazione appaltante ritiene che le misure di cui al predetto punto sono sufficienti, l'operatore economico non è escluso dalla procedura d'appalto; viceversa dell'esclusione viene data motivata comunicazione all'operatore economico).

16. che, relativamente all/i lotti nn. _____ intende, ai sensi dell' art.105 del D.lgs 18.04.2016, n.50, subappaltare le seguenti parti della fornitura:
(Al riguardo si precisa che la quota parte subappaltabile non può eccedere il 30% dell'importo complessivo del contratto)

17. di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel Bando di gara, nel Capitolato Speciale

18. di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell'offerta delle condizioni contrattuali e che trattandosi di una mera fornitura dichiara che il prezzo è stato determinato nel rispetto del costo del personale ivi compresi gli oneri di previdenza e di assistenza necessari alla produzione e distribuzione del prodotto e nonché nel rispetto di costi derivanti dall'osservanza degli obblighi in materia di sicurezza e di condizioni di lavoro, stante l'impossibilità di predeterminare univocamente tali parametri ad opera della S.A.

19. di avere nel complesso preso conoscenza della natura della fornitura, di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sulla determinazione della propria offerta e di giudicare, pertanto, remunerativa l'offerta economica presentata;

20. di avere tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni per lievitazione dei prezzi che dovessero intervenire durante la fornitura, rinunciando fin d'ora a qualsiasi azione o eccezione in merito, fatte salve quelle previste da disposizioni normative in materia;

21. di aver tenuto conto nell'offerta di tutti gli oneri a carico dell'appaltatore previsti nel Capitolato;

22. ai fini delle comunicazioni relative al presente appalto di eleggere domicilio in _____ (..) via _____ n. _____ cap _____ fax _____
Pec _____

23. (nel caso di associazione o consorzio non ancora costituito) che in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo all'impresa:..... e dichiara di assumere l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo alle associazioni temporanee o consorzi. Inoltre prende atto che è vietata qualsiasi modificazione alla composizione delle associazioni temporanee e dei consorzi di cui agli art. 45 e 48 del D.lgs 18.04.2016, n.50 rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta;

24. che l'Ufficio dell'Agenzia delle Entrate presso il quale si è iscritti è il seguente:

25. di impegnarsi ai sensi della legge n. 136/2010 a comunicare in caso di aggiudicazione il n.ro di conto corrente unico in cui la S.A. potrà confluire le somme relative all'appalto.

26. di accettare senza riserva i principi e le norme contenute nel Codice Etico adottato da questa Arnas con delibera n.665 del 30 aprile 2013.

27. di aver aderito ai principi contenuti nel protocollo di legalità proposto da Confindustria o da altra associazione di categoria dotata di analogo protocollo di legalità.

28. di essere consapevole che la violazione dei principi e le norme contenute nel Codice Etico, se rilevata nel corso del rapporto contrattuale, ne comporterà la immediata risoluzione, mentre, se accertata successivamente, determinerà l'avvio di un giudizio risarcitorio teso alla tutela della immagine dell'Azienda.

29. di accettare che l'Arnas possa svolgere ogni accertamento finalizzato alla verifica della sussistenza dei requisiti previsti dal protocollo di legalità.

30. di impegnarsi, ai sensi della legge anticorruzione n. 190 del 06 novembre 2012 al rispetto dei principi contenuti nel protocollo di legale e del codice di comportamento della stazione appaltante

31. di essere in possesso del requisito di cui all'art.53, comma 16-ter, del d.lgs.165/2001, secondo cui" I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all'art.1, comma 2, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.";

32. l'impegno a ritenere vincolante la propria offerta per almeno 180 giorni dal termine ultimo di presentazione della stessa;

33. che nell'offerta economica sono specificati i propri costi aziendali del lavoro e della sicurezza ai sensi dell'art.95 comma 10 del D.lgs 18.04.2016, n.50 .

34. di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 13 del D.Lgs. 196/03, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

35. di essere in possesso degli ulteriori requisiti previsti dall' art. 83 e dall'allegato XVII del D.lgs 18.04.2016, n.80 e pertanto allega ai fini della dimostrazione del possesso :

a) **CAPACITA' ECONOMICA E FINANZIARIA: dichiarazione (da produrre)** di almeno due istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, ovvero nel caso che la ditta non possa presentare la seconda dichiarazione bancaria, la stessa dovrà innanzitutto specificare i motivi (allegare relazione) e dovrà inoltre presentare copia autentica dell'ultimo bilancio approvato corredato dalla relazione del Collegio Sindacale, ove esistente. L'Arnas si riserva di valutare la documentazione di bilancio presentata per ravvisare se risulta soddisfatto il requisito della capacità economica e finanziaria, così come previsto dal Bando di gara;

b) **CAPACITA' TECNICA principali forniture prestate negli ultimi TRE anni (2020-2021-2022) con indicazione, da produrre,** degli importi, delle date e dei destinatari ed a tal fine allega l'elenco delle forniture effettuate nell'ultimo triennio con l'indicazione degli importi di aggiudicazione;

36. l'offerta è improntata a serietà, integrità, indipendenza e segretezza;

37. l'impegno a conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza;

38. non si è accordato e non si accorderà con gli altri partecipanti alla gara per limitare od eludere in alcun modo la concorrenza;

39. in caso di aggiudicazione di appalti o subappalti, l'impresa unitamente alle eventuali imprese con la quale possono instaurarsi rapporti derivati si obbliga – pena il recesso dal contratto – a collaborare con le Forze di Polizia, denunciando ogni tentativo di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale (richieste di tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di subappalti a determinate imprese, danneggiamenti/furti di beni personali o in locali preposti alla produzione o commercializzazione etc);

40. l'impresa è in regola con le vigenti disposizioni in materia di obblighi sociali e di sicurezza sul lavoro;

41. impegnarsi ad eseguire il contratto secondo le disposizioni vigenti in tema di sicurezza antinfortunistica, lavoro, oltre a quanto specificatamente previsto in merito agli aspetti retributivi e fiscali.

42. di aver preso visione del Regolamento aziendale relativo alle modalità accettazione/rifiuto delle comunicazioni e atti notarili di cessioni del credito derivanti da contratti di fornitura di beni e servizi, pubblicato sul sito web aziendale nella sezione destinata alle informative ai fornitori;

43. di accettare senza riserva i principi e le norme contenute nel predetto Regolamento aziendale relativo alle modalità accettazione/rifiuto delle comunicazioni e atti notarili di cessioni del credito derivanti da contratti di fornitura di beni e servizi.

TIMBRO E FIRMA

N.B.

La presente deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di documento di identità del sottoscrittore.



Civico Di Cristina Benfratelli
Centro di Fiume (Anno 1994) - Associazione

ALLEGATO

Protocollo di Legalita'/Patto di Integrita'



PROTOCOLLO DI LEGALITA'/PATTO DI INTEGRITA'

tra
PARNAS Civico Di Cristina Benfratelli e i PARTECIPANTI

alla scelta del contraente

PARTICIPANTE

PROCEDURA APERTA per fornitura annuale carta per fotocopie

- PROCEDURA TELEMATICA SUL MEPA .

NUMERO GARA ANAC _____

PREMESSA

Al fine di rafforzare le condizioni di legalità e di sicurezza nella gestione degli appalti e dei contratti pubblici, già sancite, nel 2005, nel Protocollo di Legalità "Carlo Alberto Dalla Chiesa", con l'aggiornamento 2019 al Piano Anticorruzione e Trasparenza, si ritiene opportuno procedere ad un aggiornamento alla luce dall'art. 1, comma 17, della L. 6 novembre 2012, n. 190.

Ai sensi della citata normativa, è stato previsto nell'avviso, bando di gara o lettera d'invito che il mancato rispetto delle clausole contenute in questo documento costituisce causa di esclusione dalla procedura di scelta o di applicazione delle sanzioni previste all'art. 4.

Il presente documento deve essere pertanto obbligatoriamente ed attentamente esaminato, sottoscritto in calce e siglato su ogni foglio e presentato insieme all'offerta o al preventivo, dal titolare o rappresentante legale del soggetto partecipante alla procedura in oggetto.

La mancata consegna di questo documento debitamente sottoscritto comporterà mancanza di elemento essenziale sottoposto a soccorso istruttorio ai sensi del D.L. n. 90/2014 convertito in Legge n. 114/2014 previo pagamento di sanzione a titolo di penale.

Esso costituisce parte integrante della procedura in oggetto ed esplica la sua efficacia su qualsiasi contratto conseguentemente assegnato dall'ARNAS.
Nel caso di procedura di scelta *on line* il documento sarà predisposto a cura dell' ARNAS ed inserito negli atti e modelli di gara che ciascun concorrente deve esaminare, sottoscrivere ed inviare nei termini perentori all' amministrazione aggiudicatrice.

Art. 1 - Oggetto

0 1.1. Questo Protocollo di legalità/Patto d'Integrità stabilisce la reciproca, formale obbligazione dell'ARNAS e dei partecipanti alla procedura di conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza nonché l'espesso impegno anti-corruzione di non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, sia direttamente che indirettamente tramite intermediari, al fine dell'assegnazione del contratto e/o al fine di distorcere la relativa corretta esecuzione.

Art. 2 - Obblighi dell'ARNAS

2.1. Il personale, i collaboratori ed i consulenti dell'ARNAS impiegati ad ogni livello nell'espletamento della procedura in oggetto e nel controllo dell'esecuzione del relativo contratto assegnato, sono consapevoli del presente Protocollo di legalità/Patto d'Integrità, il cui spirito condividono pienamente, nonché delle sanzioni previste a loro carico in caso di mancato rispetto di questo Patto.

2.2. A tal fine, il predetto personale si impegna a comunicare prontamente al proprio Responsabile di struttura/RUP e al Responsabile Prevenzione Corruzione eventuali comportamenti difforni posti in essere dai concorrenti/contraenti.

2.3 L'Azienda si impegna a comunicare a tutti i partecipanti alla procedura di scelta del contraente, con le forme previste dalla normativa vigente e normalmente mediante evidenza nelle sedute pubbliche, i dati più rilevanti riguardanti la gara: l'elenco dei concorrenti ed i relativi prezzi quotati, l'elenco delle offerte respinte con la motivazione dell'esclusione e le ragioni specifiche per l'assegnazione del contratto al vincitore con relativa attestazione del rispetto dei criteri di valutazione indicati nel capitolato di gara/manifestazione d'interesse.

Art. 3 Obblighi del partecipante alla procedura di scelta

3.1. Il Partecipante alla procedura di scelta s' impegna a segnalare all'ARNAS qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nelle fasi di svolgimento della procedura in oggetto e/o durante l'esecuzione dei contratti, da parte di ogni interessato o addetto o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla procedura stessa.

3.2. Il Partecipante dichiara di non trovarsi in situazioni di controllo o di collegamento (formale e/o sostanziale) con altri partecipanti; in caso contrario deve dichiarare ogni situazione di controllo o di collegamento sostanziale e formale e dichiara di avere formulato autonomamente l'offerta, allegando documentazione idonea a dimostrare che la situazione di controllo e/o di collegamento non ha influito sulla formulazione dell'offerta stessa.

3.3. Il Partecipante dichiara altresì di non avere concluso né che concluderà con altri operatori economici alcun tipo di accordo volto ad alterare o limitare la concorrenza.

3.4. Il partecipante si obbliga ad acquisire con le stesse modalità e gli stessi adempimenti previsti dalla normativa vigente in materia di subappalto, preventiva autorizzazione da parte dell'Amministrazione aggiudicatrice, anche per i sub-affidamenti relativi alle seguenti categorie:

- 1a) trasporto di materiali a discarica per conto di terzi;
- 2b) trasporto, anche transfrontaliero, e smaltimento rifiuti per conto terzi;
- 3c) estrazione, fornitura e trasporto terra e materiali inerti;
- 4d) confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume;
- 5e) noli a freddo di macchinari;
- 6f) forniture di ferro lavorato;
- 7g) noli a caldo;
- 8h) autotrasporti per conto di terzi
- 9i) guardiania dei cantieri.

3.5. Il partecipante si obbliga altresì ad inserire identiche clausole di integrità e anti-corruzione nei contratti di subappalto e di subcontratto ed è consapevole che, in caso contrario, le eventuali autorizzazioni non saranno concesse.

3.6. L'assegnatario s'impegna a rendere noti, su richiesta dell'ARNAS, tutti i pagamenti eseguiti e riguardanti il contratto assegnato, inclusi quelli eseguiti a favore di intermediari e consulenti. La remunerazione di questi ultimi non deve superare il "congruo ammontare dovuto per servizi legittimi" in

3.7. Il partecipante s' impegna al pieno e leale rispetto delle norme contenute nel Codice Etico e nel Codice di Comportamento adottato vigenti all'interno dell'ARNAS, dei quali dichiara di aver preso piena visione e riferimento a tariffari professionali laddove presenti.

3.8. Il partecipante è a conoscenza del disposto dell'art. 53 del D. Lgs. n. 165/2001, così come modificato dalla Legge n. 190/2012 e dal Piano Nazionale Anticorruzione, disposizione per la quale è fatto divieto a dipendenti dell'ARNAS che negli ultimi tre anni di servizio hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della stessa pubblica amministrazione, di svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. Il concorrente dichiara quindi di non avere attualmente in essere rapporti di lavoro o professionali con il predetto personale dell'Azienda e si impegna altresì a non instaurarne fino a tre anni dopo la cessazione dal rapporto di pubblico impiego, consapevole che i contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dalla predetta normativa, sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accettati, ad essi riferiti.

3.9. Il partecipante è a conoscenza di quanto previsto dall'art. 4 commi 2 e 6 del D.P.R. n. 62/2013, disposizioni per le quali:

a) è fatto divieto a dipendenti dell'ARNAS di accettare, per sé o per altri, regali o altre utilità, salvo quelli d'uso di modico valore pari ad € 150,00 calcolato su base annua, per ciascun donante effettuato occasionalmente nell'ambito delle normali relazioni di cortesia e nell'ambito delle consuetudini internazionali. In ogni caso, indipendentemente dalla circostanza che il fatto costituisca reato, il dipendente non chiede, per sé o per altri, regali o altre utilità, neanche di modico valore a titolo di corrispettivo per compiere o per aver compiuto un atto del proprio ufficio da soggetti che possano trarre benefici da decisioni o attività inerenti all'ufficio, né da soggetti nei cui confronti è o sta per essere chiamato a svolgere o a esercitare attività o potestà proprie dell'ufficio ricoperto;

b) è fatto divieto a dipendenti dell'ARNAS di accettare incarichi di collaborazione da soggetti privati che abbiano avuto nel biennio precedente, un interesse economico significativo in decisioni o attività inerenti all'ufficio di appartenenza.

3.10. Il partecipante dichiara quindi di rispettare i divieti di cui alle precedenti lettere a) e b), non offrendo regali o altre utilità o incarichi in violazione delle predette disposizioni impegnandosi prontamente a segnalare al Responsabile per la Prevenzione della Corruzione ARNAS eventuali comportamenti diffamati posti in essere da personale dipendente dell'amministrazione.

Art. 4 Sanzioni

4.1. Il sottoscritto soggetto partecipante prende nota ed accetta che, ferme restando le penalità e le cause di risoluzione previste dalla normativa e dai capitolati speciali di appalto/contratti, nel caso di mancato rispetto degli impegni anticorruzione assunti con il presente Protocollo di Legalità/Patto di integrità comunque accertato dall'ARNAS, potranno essere applicate le seguenti sanzioni, non in maniera alternativa ma anche congiuntamente, nel rispetto dei principi di gradualità e proporzionalità, in relazione alla gravità dell'evento e all'eventuale recidiva dello stesso:

a) escussione della cauzione provvisoria;

b) risoluzione del contratto anche nel caso di un solo episodio perche comunque giudicato grave e rilevante;

c) escussione della cauzione definitiva;

d) penali previste dall'amministrazione, applicate per danni accertati arrecati all'ARNAS nella misura della

- percentuale prevista, impregiudicata la prova dell'esistenza di un danno maggiore;
- e) esclusione del concorrente dalle procedure indette dall'ARNAS per 1 anno.
- f) segnalazione alle Autorità competenti, compresa l'Autorità Nazionale Anticorruzione;
- g) nullità dei contratti e degli incarichi e divieto di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti, per i soggetti privati che violano le disposizioni del precedente comma 3.8.

Art. 5 Durata del Protocollo di Legalità/Patto di Integrità e delle relative sanzioni

5.1. Il presente Protocollo di Legalità/Patto di Integrità e le relative sanzioni applicabili, resteranno in vigore sino alla completa esecuzione del contratto assegnato a seguito della procedura in oggetto. Per le specifiche previsioni di cui all'art. 53 del D.lgs n. 165/2001, così come modificato dalla Legge 190/2012 e di cui dall'art. 4, commi 2 e 6, del D.P.R. n. 62/2013, ambedue descritte all'art. 3 "**Obblighi del partecipante alla procedura di scelta**", il presente Protocollo di Legalità/Patto di Integrità e le relative sanzioni restano in vigore anche successivamente alla completa esecuzione del contratto, per i periodi corrispondenti alle annualità fissate dalle predette disposizioni.

Art. 6 Foro competente per la risoluzione di controversie

6.1. Ogni controversia relativa all'interpretazione ed esecuzione del presente Protocollo di Legalità/Patto d'Integrità fra l'ARNAS ed i Partecipanti e tra gli stessi Partecipanti sarà risolta dall'Autorità Giudiziaria competente del Foro di Palermo in quanto Foro esclusivo.

Per l'ARNAS

Per il Partecipante

(timbro della società)
(firma legale rappr.nte)

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

2000-2006

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ

2000-2006

Ο παρών οδηγός περιγράφει τις διαδικασίες που ακολουθούνται για την υλοποίηση των έργων που χρηματοδοτούνται από το ΕΠΕΑΕΚ. Ο οδηγός αυτός αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του ΕΠΕΑΕΚ και είναι υποχρεωτικό να διαβαστεί προσεκτικά από όλους τους ενδιαφερόμετους.

ΥΠΕΡ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΣΥΜΦΕΡΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ

Ο παρών οδηγός περιγράφει τις διαδικασίες που ακολουθούνται για την υλοποίηση των έργων που χρηματοδοτούνται από το ΕΠΕΑΕΚ. Ο οδηγός αυτός αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του ΕΠΕΑΕΚ και είναι υποχρεωτικό να διαβαστεί προσεκτικά από όλους τους ενδιαφερόμετους.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ

ΥΠΕΡ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΣΥΜΦΕΡΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ

Ο παρών οδηγός περιγράφει τις διαδικασίες που ακολουθούνται για την υλοποίηση των έργων που χρηματοδοτούνται από το ΕΠΕΑΕΚ. Ο οδηγός αυτός αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του ΕΠΕΑΕΚ και είναι υποχρεωτικό να διαβαστεί προσεκτικά από όλους τους ενδιαφερόμετους.

A2C 11/11



Civico Di Cristina Benfratelli
Azienda di Rilievo Nazionale e di Alta Specializzazione

**AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO
NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE**

Piazza Nicola Leotta n. 4 - 90127 Palermo - Web: <https://www.arnascivico.it> - P.IVA 05841790826

U.O.C. PROVVEDITORATO

Tel. 091 6662261- Mail: provveditorato@arnascivico.it, economato@arnascivico.it -
PEC: ape@ospedalecivicopa@pec.it

**RICHIESTA DI OFFERTA (RDO)
CON CRITERIO DELL'OFFERTA CON IL MINOR PREZZO**

LETTERA INVITO

SPETT.LE
IMPRESA _____

OGGETTO: FORNITURA ANNUALE DI CARTA PER FOTOCOPIE

ART. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO

Procedura mediante RDO sul Mercato Elettronico della Pubblica Azienda, per la stipula di un Accordo Quadro per la fornitura e consegna presso il magazzino economale di risme di carta per fotocopie, indicati nell'Allegato Dettaglio Tecnico, per gli Uffici dell'ARNAS Civico, Di Cristina Benfratelli, (di seguito, anche semplicemente "Azienda")

La presente RDO non vincola in alcun modo l'Azienda che sarà libera di avviare altre trattative o procedure, pertanto la fornitura potrà non essere assegnata, per sopravvenute esigenze o qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto.

L'attività non comporta rischi di interferenze trattandosi di mera fornitura (pertanto non è necessario il DUVRI e gli oneri interferenziali sono stimati pari a zero.

ART. 2 - IMPORTO A BASE DI GARA

La fornitura del materiale di cancelleria, per un importo a base d'asta di € 122.426,00 (centoventiduemilaquattrocentoventisei/00) oltre IVA.

L'appalto non è stato suddiviso in lotti per economie di mercato.

Essa è stata determinata calcolando il fabbisogno presunto per un anno dei singoli prodotti con i prezzi medi indicati dall'ANAC.

ART. 3 - CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE:

Trattandosi di affidamento di una fornitura avente caratteristiche di ripetitività e standardizzate, l'appalto verrà aggiudicato, ai sensi dell'art. 95 comma 4 del D.lgs. 50/2016, alla società che avrà presentato l'offerta più bassa rispetto al prezzo a base d'asta.

L'importo dell'offerta sarà rilevante solamente ai fini dell'aggiudicazione.

Le quantità indicate sono frutto di una stima relativa al presumibile fabbisogno dell'Azienda nell'arco temporale di durata della gara; esse non sono in alcun modo vincolanti, ma costituiscono un mero parametro ai fini dell'aggiudicazione della gara; l'offerta non sarà in alcun modo vincolante per l'Azienda che potrà sospendere o non aggiudicare la gara motivatamente.

L'affidamento potrà avvenire anche in presenza di una sola offerta valida

L'Azienda procederà all'affidamento all'esito delle verifiche di legge.

Non sono ammesse offerte in aumento, parziali o condizionate. In caso di parità di offerta tra due o più società, l'aggiudicazione avverrà mediante sorteggio. Il prezzo non potrà essere superiore a quello offerto sul MEPA per i medesimi prodotti della stessa ditta; l'Azienda si riserva comunque di valutare l'eventuale convenienza di acquistare gli stessi direttamente sul MEPA da altre ditte.

Si procederà all'esclusione automatica delle offerte anomale nei casi previsti all'art. 97 comma 8 del D.Lgs. 50/2016 così come modificato dal D.L. 76/2000 convertito nelle Legge 120/2000.

L'Azienda potrà recedere dal contratto, insindacabilmente e in ogni tempo, qualora nel corso dell'esecuzione dell'appalto vengano attivati convenzioni CONSIP o contratti centralizzati che prevedano condizioni più vantaggiose per l'Azienda.

ART. 4 - DURATA DELL'APPALTO

Il contratto avrà durata di un anno, decorrente dalla data di sottoscrizione del contratto su MEPA. Fatta salva la possibilità di prorogare la validità dello stesso alle medesime condizioni - dandone comunicazione in forma scritta almeno 7 giorni prima della scadenza contrattuale - fino al raggiungimento dell'importo massimale di gara fissato in € 122.426,00 oltre IVA qualora il predetto importo non sia stato raggiunto alla scadenza.

La durata del contratto in corso di esecuzione può essere modificata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione del nuovo contraente, avviate prima della scadenza del contratto o degli eventuali rinnovi qualora opzionati. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la stazione appaltante. La durata massima prevista per la proroga tecnica è di mesi 6 pari ad un importo

iva esclusa di € 61.212,96.

Ai sensi dell'art. 106, comma 12 del Codice, l'Azienda, nel caso in cui si rendesse necessario, in corso di esecuzione, potrà imporre al fornitore un aumento delle prestazioni fino a concorrenza di un quinto

dell'importo del contratto, alle stesse condizioni ed agli stessi prezzi unitari previsti dall'appalto, solo laddove ricorrano i presupposti di cui al richiamato art. 106, comma 1, lett. c).

Il valore globale dell'appalto, comprensivo dell'eventuale estensione ed eventuale proroga tecnica è pari ad € 208.124,16 al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge.

ART. 5 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Responsabile del procedimento è la sig.ra Valentina Nasta Economo dell'UOC Provveditorato.

ART. 6 – RIFERIMENTI

Eventuali chiarimenti circa l'oggetto della gara, la procedura di partecipazione, la documentazione da produrre e i prodotti da fornire, potranno essere richiesti esclusivamente attraverso l'utilizzo del portale MEPA entro 10 giorni dalla data stabilita per la presentazione dell'offerta

E-Mail dell'UOC Provveditorato da utilizzarsi in caso di comunicazioni che non possono passare tramite il canale MEPA: economato@arnascivico.it, specificando nell'oggetto dell'email "*Chiarimenti inerenti alla RDO per la fornitura di Risme di carta per fotocopie.*"

ART. 7 – CONDIZIONI PARTICOLARI RDO

La Società offerente potrà pertanto fornire il prodotto richiesto o un prodotto equivalente con le stesse caratteristiche tecniche qualitative.

Per i prodotti equivalenti il fornitore dovrà dimostrare l'equivalenza prima della stipula del contratto, per comprovare che il prodotto offerto abbia le medesime caratteristiche di quello richiesto, senza che possa ravvisarsi in capo all'Azienda un onere di attività di indagine circa l'asserita equivalenza.

La Società comunque deve garantire per tutti i prodotti che il materiale offerto sia delle migliori qualità.

Per alcuni prodotti non è stato indicato il confezionamento, ma le quantità totali riferite al singolo pezzo. In questo caso il fornitore indicherà il prezzo del singolo articolo e il confezionamento offerto. Per tutti gli altri prodotti il fornitore deve effettuare la sua quotazione rispettando i confezionamenti richiesti. In particolare la Società garantisce che fornirà prodotti identici per qualità e confezione a quelli offerti ed aggiudicati in gara.

Dall'impossibilità di periziare tutta la merce all'atto dell'arrivo, il fornitore dovrà accettare le eventuali contestazioni sulla qualità e confezionamento del genere fornito, anche a distanza di tempo dalla consegna, cioè quando, all'atto di apertura dei colli, ne sarà possibile il controllo.

L'Azienda ha piena facoltà di rifiutare il materiale che, ad un primo sommario esame, risulti non rispondente a quello ordinato e di chiederne la sostituzione con spese a carico della Società.

ART. 8 - REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

La RDO è aperta a tutti gli operatori economici iscritti e presenti sulla piattaforma Me.P.A. (Mercato Elettronico per la Pubblica Azienda), in specie, abilitati al bando "Beni", alla specifica categoria al Bando "Beni – Cancelleria, Carta, Consumabili da stampa e Prodotti per il restauro" ed, inoltre, in possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 del D.lgs. n. 50/2016.

Ai soggetti riuniti o consorziati, si applicano le disposizioni di cui agli artt. 45, 47, 48 del D.lgs. n. 50/2016.

L'Azienda procederà alla valutazione dei motivi di esclusione secondo quanto previsto dall'articolo 80 del decreto legislativo n. 50 del 2016.

Ai sensi dell'art. 186-bis, comma 4, R.D. 16 marzo 1942 n. 267 (legge fallimentare) e dell'art. 110

La regolare partecipazione alla presente procedura selettiva comporta per l'impresa offerente l'obbligo di presentazione dell'offerta economica secondo quanto previsto dall'art. 38, comma 1, delle "Regole per l'accesso e l'utilizzo del mercato elettronico della Pubblica Amministrazione".

La RDO è integrata dai seguenti documenti allegati, che ne costituiscono parte essenziale:

1. Modulo dichiarazione di partecipazione (Allegato A).
2. Il presente documento Lettera d'Invito, che stabilisce le condizioni particolari di RDO.
3. Modulo offerta economica (Allegato B).
4. Il Patto di Integrità predisposto ai sensi dell'art. 1, comma 17, della Legge n. 190/2012 (Allegato C).

Scadenza presentazione offerte: *** ore ***

Tutta la documentazione richiamata nel presente articolo (ad esclusione di quella elencata come "eventuale") dovrà essere obbligatoriamente allegata alla risposta alla RDO.

Eventuali schede tecniche e altra documentazione saranno richiesti direttamente all'impresa potenziale affidataria.

In caso di mancata presentazione della suddetta documentazione nei termini richiesti, fatto salvo il soccorso istruttorio integrativo, tale impresa sarà esclusa e si procederà allo scorrimento della graduatoria

Nel caso di urgenza, l'Amministrazione si riserva di concludere il contratto prima dell'arrivo dei documenti richiesti, salva la possibilità di risoluzione con effetto immediato tramite semplice comunicazione scritta nel caso di mancata presentazione della cauzione o di false dichiarazioni; ovvero di chiedere l'esecuzione anticipata.

ART. 9 - OFFERTA TECNICA

I Concorrenti dovranno presentare, a pena di esclusione una relazione tecnica della fornitura offerta.

La documentazione tecnica dovrà contenere la descrizione di quanto offerto per consentire la verifica di idoneità dei prodotti rispetto alle richieste di capitolato.

Tutta la documentazione presentata dovrà essere in lingua italiana. Per le certificazioni CE la lingua originale (comunitaria) può essere sufficiente, ma se in lingua diversa dall'italiano o dall'inglese è necessario allegare traduzione.

Tutta la documentazione dovrà essere contenuta in un unico documento in formato PDF firmato digitalmente. Ad inizio documento dovrà essere presente un indice indicante i riferimenti di pagina di ciascuna delle seguenti dichiarazioni.

L'offerta tecnica è costituita dai seguenti documenti:

- a. il codice del prodotto e descrizione;
- b. scheda tecnica originale dei prodotti in lingua italiana o con eventuale traduzione allegata del produttore, nella quale devono essere espressamente indicati tutti gli elementi necessari ed indispensabili all'individuazione dei requisiti tecnici del prodotto;
- c. eventuali dichiarazioni e certificazioni di qualità di produzione rilasciate da enti autorizzati riferite specificatamente all'officina di produzione del prodotto offerto;
- d. le condizioni ottimali di conservazione degli articoli proposti;
- e. depliant illustrativi e qualsiasi altra informazione ritenuta utile.

L'Azienda si riserva di richiedere chiarimenti in forma scritta alle Concorrenti in sede di verifica delle offerte, per eventuali ragguagli o precisazioni a maggior chiarimento del contenuto della documentazione già presentata.

In nessun caso sarà consentita la presentazione di documentazione mancante. L'incompletezza della documentazione richiesta o la sua lacunosità tale da non consentire all'Azienda l'accertamento in ordine alla sussistenza dei requisiti minimi obbligatori indicati nel CAPITOLATO comporta l'esclusione dalla gara.

L'offerta tecnica dovrà essere firmata digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa o da persona abilitata a impegnare validamente la stessa, a pena di esclusione.

Dall'offerta tecnica non deve risultare, a pena di esclusione, alcun elemento che possa rendere palese, direttamente o indirettamente, l'offerta economica. Non devono essere inseriti listini prezzi, nemmeno se pubblici. Eventuali materiali inseriti nella offerta tecnica, a pena di esclusione, dovranno essere assolutamente privi di ogni tipo di riferimento a valori economici.

La Concorrente, con motivata e comprovata dichiarazione, dovrà dare puntuale evidenza delle informazioni fornite nell'ambito dell'offerta ovvero a giustificazione della medesima che costituiscono segreti tecnici o commerciali. In mancanza di tale indicazione l'offerta tecnica sarà considerata interamente ostensibile in sede di accesso agli atti ai sensi dell'art. 53 del D.Lgs. n. 50/2016.

ART. 10 – OFFERTA ECONOMICA

Nella busta economica elettronica dovranno essere inseriti:

- L'offerta economica elaborata dal sistema
- L'Allegato Modello Offerta Economica.xls correttamente compilato indicando, per ciascun prodotto, il prezzo offerto con al massimo due cifre dopo la virgola (IVA esclusa). Tali prezzi unitari saranno automaticamente moltiplicati per le quantità presunte dei singoli prodotti. L'offerta economica sarà data dalla somma dei prezzi totali.

La Ditta partecipante dovrà indicare nell'offerta la denominazione commerciale del prodotto, il codice articolo fornitore e la marca di ogni prodotto offerto.

I prezzi dell'offerta sono comprensivi di tutte le spese, costi e oneri necessari per la fornitura e consegna (franco locali, degli uffici richiedenti).

La consegna di ciascuna fornitura si intende comprensiva di ogni relativo onere e spesa, ivi compresi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelli di imballaggio, trasporto, consegna.

Non saranno riconosciuti all'impresa importi aggiuntivi.

Il contratto sarà affidato, all'esito della verifica sulle eventuali offerte anomale effettuata dal RUP, nel caso di numero offerte superiori a 5, all'operatore economico che avrà presentato l'offerta più bassa, ai sensi dell'art. 95 del D.Lgs. 50/2016.

Si procederà all'esclusione automatica delle offerte anomale nei casi previsti all'art. 97 comma 8 del D.Lgs 50/2016 così come modificato dal D.L. 76/2000 convertito nelle Legge 120/2000.

ART. 11 - SOCCORSO ISTRUTTORIO

Le carenze di qualsiasi elemento formale nei documenti amministrativi inviati per la partecipazione alla RDO possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83 co. 9 del D.lgs. 50/2016.

ART. 12 - CAMPIONATURA

Prima di procedere all'aggiudicazione della gara, la stazione appaltante potrà richiedere una campionatura dei prodotti offerti. Nel caso in cui gli articoli oggetto di campionatura non dovessero soddisfare le esigenze della Stazione appaltante, il fornitore dovrà proporre un prodotto alternativo, al medesimo prezzo offerto.

La stessa dovrà rimanere gratuitamente a disposizione dell'Azienda al fine di consentire il confronto con le successive consegne.

La mancata acquisizione della suddetta campionatura comporterà l'esclusione della ditta.

ART. 13 – SUBAPPALTO E CESSIONE DEL CONTRATTO

Ai sensi dell'art. 105 del Codice è ammessa la facoltà di affidare in subappalto le prestazioni oggetto del contratto, previa autorizzazione dell'Azienda, purché:

- a) l'affidatario del subappalto non abbia partecipato alla procedura per l'affidamento dell'appalto;
- b) il subappaltatore sia qualificato nella relativa categoria, se prevista;
- c) il concorrente indichi all'atto dell'offerta, nella domanda di partecipazione, le parti della fornitura che intende subappaltare o concedere in cottimo; in mancanza di tali indicazioni il subappalto è vietato;
- d) non sussista in capo ai subappaltatori alcuno dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;

e) sia prodotta la documentazione nei tempi e modi di cui all'art. 105, commi 7 e 18, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

L'Azienda procederà al pagamento diretto del subappaltatore solo nelle ipotesi indicate dall'art. 105, c. 13, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

Nei restanti casi, i pagamenti saranno effettuati all'appaltatore che dovrà trasmettere all'Azienda, entro venti giorni dagli stessi, copia delle fatture quietanzate, emesse dai subappaltatori.

E' fatto assoluto divieto alla Ditta appaltatrice di cedere la fornitura in oggetto fatto salvo quanto previsto dalla legge per i casi di cessione d'azienda e atti di trasformazione, fusione e scissione di imprese. In caso di inottemperanza a tale divieto il contratto deve intendersi risolto di diritto.

ART. 14 – GARANZIA DEFINITIVA

A garanzia dell'esatto e corretto adempimento degli obblighi contrattuali, la società potenziale affidataria dovrà costituire e presentare all'Azienda, prima della stipula del contratto, una garanzia fidejussoria ai sensi dell'art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

La garanzia dovrà essere pari al 10% del valore contrattuale, quindi deve essere pari a € 8.000,00.

Alla garanzia di cui al presente articolo si applicano le riduzioni previste dall'articolo 93, comma 7, del D.Lgs n. 50 /2016 e s.m.i. per la garanzia provvisoria.

La mancata costituzione della garanzia definitiva determina l'esclusione dalla procedura e l'affidamento della fornitura al successivo miglior offerente.

La garanzia fidejussoria a scelta dell'affidatario può essere rilasciata dai soggetti di cui all'articolo 93, comma 3.

La garanzia deve prevedere espressamente:

- la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
- la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile;
- l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

ART. 15 – DISPOSIZIONI ANTITARFIA E DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

Il fornitore prende atto che l'affidamento dell'attività oggetto del presente contratto è subordinata all'integrale e assoluto rispetto della vigente normativa anti-tariffa ivi compresa la legge 13 agosto 9 2010 n. 136, relativa al "Piano straordinario contro le mafie" e s.m.i.

In particolare, il fornitore garantisce che nei propri confronti non sono stati emessi provvedimenti definitivi o provvisori, che dispongano misure di prevenzione o divieti, sospensioni o decadenze di cui alla predetta normativa, né sono pendenti provvedimenti per l'applicazione delle medesime disposizioni, ovvero condanne che comportino l'incapacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione.

Il fornitore si impegna a comunicare immediatamente all'Azienda, pena la risoluzione di diritto del presente contratto:

- eventuali procedimenti o provvedimenti, definitivi o provvisori, emessi a carico della Società stessa ovvero del suo legale rappresentante, nonché dei componenti del proprio organo di amministrazione, anche successivamente alla stipula del contratto;
- ogni variazione della propria composizione societaria eccedente il 2% (due per cento);
- ogni altra situazione eventualmente prevista dalla legislazione emanata successivamente alla stipula del presente contratto.

Il fornitore prende atto, rinunciando espressamente ad ogni eccezione al riguardo, che ove, nel corso di durata del presente contratto, fossero emanati i provvedimenti di cui al precedente capoverso il contratto stesso si risolverà di diritto, fatta salva la facoltà dell'Azienda di richiedere il risarcimento dei danni subiti.

Ai fini della prevenzione dei fenomeni distorsivi in materia di appalti, la Stazione Appaltante e la ditta appaltatrice si obbligano formalmente a conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza, correttezza e, con la firma per accettazione del contratto di fornitura, espressamente si impegnano ad ottemperare alle misure anticorruzione vigenti e, in particolare, a non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, sia direttamente che indirettamente, nonché alle ulteriori norme in materia che saranno emanate nel periodo di esecuzione del servizio.

ART. 16 – CONTRATTO SPESE CONTRATTUALI

Il contratto stipulato avrà la modalità di “contratto aperto”, intendendosi per tale un contratto in cui è possibile ordinare per ciascun Ufficio tipologie e quantitativi secondo necessità, con un massimale complessivo (€ 208.124,16, IVA esclusa), sulla base dei prezzi determinati da questa procedura.

Il contratto sarà stipulato con scrittura privata in forma elettronica sul MEPA e avrà valenza di Accordo Quadro, ai sensi dell'art. 54 del D.Lgs. 50/2016.

Sono a carico della società tutti gli oneri fiscali e le spese contrattuali, inclusa l'apposizione obbligatoria della marca da bollo sul contratto.

ART. 17 - CARATTERISTICHE TECNICHE

Tutti gli articoli di cui al presente Capitolato dovranno essere di ottima qualità e rispondere alle caratteristiche tecniche ed alle descrizioni riportate nell'allegato prospetto.

La ditta aggiudicataria si impegna a fornire per tutta la durata del contratto i prodotti presenti nell'allegato Dettaglio Tecnico.

In particolare non è consentito eliminare articoli, sostituire articoli o ancora variarne le caratteristiche. Pertanto saranno restituiti, a carico del mittente, eventuali prodotti non equivalenti a quelli richiesti (se contenuti nell'elenco dei prodotti richiesti).

Tutto il materiale di consumo dovrà essere confezionato, consegnato ed etichettato nel rispetto delle norme vigenti al momento della consegna e dovrà essere conforme alle norme vigenti in ambito nazionale e comunitario per quanto attiene alla produzione, importazione ed immissione in commercio.

Qualora alcuni articoli indicati nel listino dei prezzi della Ditta Aggiudicataria dovessero uscire di produzione o risultare obsoleti, il fornitore ha l'obbligo di comunicare l'eventuale sostituzione, a parità di qualità, mantenendo le condizioni di gara per tutta la durata del contratto.

I prodotti devono essere garantiti contro vizi e difetti.

I prodotti di fabbricazione estera dovranno essere corredati da indicazione in lingua italiana.

ART. 18 - ORDINATIVI DI FORNITURA E MODALITA' DI CONSEGNA

A seguito adozione della delibera di aggiudicazione, l'Azienda si riserva di dare avvio alla prestazione contrattuale in via d'urgenza, con l'emissione di appositi ordini, anche in pendenza della stipulazione del contratto su MEPA,

Le ordinazioni del materiale oggetto della fornitura verranno effettuate a mezzo piattaforma NSO dall'Ufficio Economato dell'ARNAS, entro il termine di validità del contratto, gradualmente in base alle necessità, specificando le tipologie e quantità di prodotti, modalità e luogo di consegna.

Il quantitativo minimo di fornitura è di € 200,00 (duecento/00), IVA esclusa, per ogni ordine/richiesta.

Il materiale dovrà essere consegnato, franco di ogni spesa di porto ed imballo, al Magazzino casermaaggio dell'Azienda o in altro luogo indicato sul relativo ordine, entro sette giorni lavorativi (sabato, domenica e festivi esclusi), dal ricevimento dell'ordine informatico.

L'ARNAS si riserva la facoltà di indicare sull'ordine un tempo di consegna più breve in relazione alle necessità di approvigionamento, anche entro 72 ore dal ricevimento dell'ordine stesso, senza che il fornitore possa avanzare pretesa alcuna.

I tempi di consegna devono essere rigorosamente rispettati, fatti salvi motivi di forza maggiore, debitamente comprovati e riconosciuti dall'Azienda.

I tempi fissati per la consegna del materiale potranno essere prorogati, a richiesta formale del fornitore nei confronti dell'Economia, e previo consenso scritto dell'Azienda, entro il primo giorno dal verificarsi dell'evento. In mancanza o ritardo della comunicazione, nessuna causa di forza maggiore potrà essere adottata a giustificazione dei ritardi rispetto al termine di consegna.

Nel caso in cui il fornitore non sia in grado di provare per via documentale la forza maggiore dell'evento, nonché la non imputabilità dello stesso alla sua condotta, l'Azienda procederà all'applicazione delle penali.

La fornitura dovrà corrispondere alle quantità e qualità richieste; eventuali eccedenze, non autorizzate, non saranno riconosciute, pertanto, non saranno pagate.

ART. 19 - CONTROLLO E VERIFICA DELLA FORNITURA.

La fornitura, prima che se ne disponga il pagamento, sarà sottoposta a controllo e verifica da parte dell'Ufficio ricevente.

Il controllo consisterà nell'accertamento della corrispondenza tra il materiale consegnato e quanto previsto nel presente Capitolato.

L'Ufficio ricevente ha piena facoltà di rifiutare il materiale che, ad un primo sommario esame, risulti non rispondente a quello ordinato e di chiederne la sostituzione a spese e a carico del fornitore.

Qualora il quantitativo di merce consegnata fosse inferiore al quantitativo ordinato la consegna sarà considerata parziale ed il Fornitore sarà tenuto a completare la fornitura entro 2 (due) giorni lavorativi. Il giudizio sull'accettabilità o meno della fornitura è demandato al Responsabile del Magazzino Casermaaggio.

Attesa l'impossibilità di periziare tutta la merce all'atto della consegna, l'affidatario dovrà accettare le eventuali contestazioni sulla qualità della merce fornita, anche a distanza di tempo dalla consegna, cioè, quando all'atto di apertura delle confezioni, ne sarà possibile il controllo.

Gli articoli che non risulteranno corrispondenti perfettamente agli ordinativi effettuati saranno contestati e non accettati, e dovranno essere ritirati e sostituiti entro cinque giorni lavorativi (sabato, domenica e festivi esclusi), decorso i quali l'Azienda potrà acquistarli presso imprese concorrenti, imputando la spesa all'impresa affidataria inadempiente e trattenendola sui crediti da essa vantati o dalla cauzione definitiva.

Il periodo intercorrente tra la data di consegna ed il termine previsto per la sostituzione non sarà computato ai fini del calcolo di eventuali penali per ritardi.

Le spese per la sostituzione sono a totale carico dell'impresa, ivi comprese quelle per trasporto, imballo, consegna e quant'altro inerente e conseguente.

Il fornitore dovrà ritirare, a sue spese, la merce non idonea e in pendenza o, in mancanza del ritiro, detta merce rimane a rischio e a disposizione del fornitore stesso, senza alcuna responsabilità da parte dell'Azienda per ulteriori deprezzamenti o deprezzamenti che il materiale possa subire.

ART. 20 - FATTURAZIONE E PAGAMENTO

Il Decreto Ministeriale n. 55 del 3 aprile 2013, entrato in vigore il 6 giugno 2013, ha fissato la decorrenza degli obblighi di utilizzo della fatturazione elettronica nei rapporti economici con la Pubblica Azienda ai sensi della Legge 244/2007, art. 1 commi da 209 a 214.

In ottemperanza a tale disposizione, questa Azienda, a far data dal 30 marzo 2015, non può più accettare

fatture che non siano trasmesse in forma elettronica secondo il formato di cui all'allegato A "Formato delle fatture elettroniche" del citato DM n. 55/2013.

Le forniture sono finanziate accedendo ai fondi disponibili presso l'apposito conto economico del bilancio di competenza dell'Azienda.

Agli effetti della fatturazione sono validi i quantitativi che verranno riscontrati a controllo.

La fatturazione dovrà avvenire, a norma di legge, con esplicito riferimento alle bolle di consegna. Sulle bolle di consegna la ditta fornitrice dovrà sempre indicare il numero dell'ordine di riferimento indicato nell'ordine di fornitura compilato dal competente ufficio.

Sarà necessario l'invio di una fattura per ogni ordine, sarà richiesto lo storno e la riemissione in caso di fatture cumulative o parziali.

Le fatture dovranno essere intestate a: Arnas Civico Di Cristina Benfratelli – CF e P. IVA 05841770828, avendo cura di inserire il codice unico BFNEOH.

L'impresa prende espressamente atto che la regolare intestazione e compilazione delle fatture, nonché la corretta spedizione delle medesime, costituiscono requisito imprescindibile per la tempestiva liquidazione da parte dell'Azienda.

Il CIG (codice identificativo della gara) da inserire in fattura è _____

Non trattandosi di progetto, il codice CUP non è previsto.

Il prezzo offerto sarà inoltre comprensivo di ogni spesa accessoria e di tutti gli oneri di natura fiscale, esclusa l'I.V.A., in quanto, ai sensi dell'art. 1 comma 29, lettera B) della Legge di Stabilità 2015 e dell'art. 17-ter, D.P.R. n. 633/1972 (operativo dal 1° gennaio 2015), l'imposta relativa a cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuata nei confronti della Pubblica Azienda è versata dagli enti stessi della PA, secondo modalità e termini fissati con decreto del Ministero dell'Economia (split payment).

Il prezzo espresso in sede di aggiudicazione sarà impegnativo e vincolante per tutta la durata del contratto ed è onnicomprensivo di tutte le prestazioni richieste dal presente capitolato.

La ditta aggiudicataria dovrà inoltre provvedere ad aprire, ai sensi dell'art. 2 comma 1 della L.R. n. 15 del 20.11.2008 e succ. mod. e integr. e dell'art. 3 della Legge n. 136/10, un numero di conto corrente unico sul quale l'Azienda appaltante farà confluire tutte le somme relative all'appalto. L'aggiudicatario si avvarrà di tale conto corrente per tutte le operazioni relative all'appalto, compresi i pagamenti delle retribuzioni al personale da effettuarsi esclusivamente a mezzo bonifico bancario o postale.

Il mancato rispetto del superiore obbligo comporta la risoluzione del contratto per inadempimento contrattuale.

La ditta aggiudicataria assume, altresì, l'obbligo di rispettare tutti gli adempimenti previsti dall'art. 3 della legge n. 136/2010 in ordine alla tracciabilità dei flussi finanziari. L'inadempimento di tale obbligo comporta la risoluzione del contratto.

ART. 21 – TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

L'impresa, per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3 della legge n. 136 del 13/8/2010 e s.m.i., è obbligata ad utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali dedicati, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche.

Il conto corrente dedicato per questo incarico sarà quello trasmesso dal primo classificato. L'impresa si impegna a comunicare all'Azienda, entro 7 giorni, ogni eventuale variazione relativa al predetto conto corrente e ai soggetti autorizzati ad operare su di esso.

L'impresa si impegna ad effettuare i pagamenti destinati ai dipendenti, ai consulenti nonché ai fornitori di beni e servizi rientranti nelle spese generali nonché quelli destinati ad immobilizzazioni tecniche tramite il conto corrente dedicato.

ART. 22 - CESSIONE DI CREDITO

E' vietata la cessione, anche parziale dei crediti maturati dalla società nei confronti dell' Azienda

ART. 23 - RESPONSABILITÀ E OBBLIGHI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI LAVORO

L'impresa riconosce a proprio carico tutti gli oneri inerenti alla assicurazione del personale occupato nella esecuzione della presente fornitura e dichiara di assumere in proprio ogni responsabilità in caso di infortunio o di danni arrecati eventualmente da detto personale alle persone e/o cose dell' Azienda o di terzi, in dipendenza di colpa e negligenza delle prestazioni contrattuali.

L'affidatario si impegna ad ottemperare nei confronti del personale dipendente a tutti gli obblighi ed adempimenti in materia assistenziale, previdenziale, previdenziale e, più in generale, in materia di lavoro, derivanti da disposizioni normative e/o regolamentari, inclusi i contratti collettivi, le circolari e gli atti amministrativi, mantenendo l' Azienda da ogni responsabilità in merito.

L'affidatario si obbliga inoltre ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti impiegati nelle prestazioni oggetto del contratto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla categoria.

I menzionati obblighi sono vincolanti per tutto il periodo di validità contrattuale.

ART. 24 - RESPONSABILITÀ CIVILE

Il Fornitore assume in proprio ogni rischio e responsabilità connessi all'esecuzione del contratto e si impegna a tenere indenne l' Azienda, anche in sede giudiziale, per infortuni o danni subiti da persone o cose, di proprietà dell' Azienda ovvero di terzi.

Il Fornitore dovrà adottare ogni precauzione ed ogni mezzo necessario ad evitare danni alle persone e alle cose, restando a suo carico ogni lavoro necessario a riparare i danni arrecati.

Il Fornitore dovrà, inoltre, provvedere al risarcimento degli eventuali danni cagionati dal proprio personale all' Azienda ed a terzi, ed è tenuta, altresì, a far osservare ai suoi dipendenti le disposizioni d'ordine interno che fossero comunicate dall' Azienda medesima.

ART. 25 - CASI DI FORZA MAGGIORE

In caso di forza maggiore, che renda impossibile la regolare effettuazione della fornitura nei tempi prestabiliti dal presente capitolato, l'impresa deve darne immediata comunicazione all' Azienda e s' impegna a definire soluzioni per limitare al minimo il disagio.

In mancanza di comunicazione scritta entro 3 giorni dal verificarsi dell'evento, nessuna causa di forza maggiore potrà essere addotta a giustificazione di eventuale ritardo verificatosi nella consegna da parte dell'aggiudicatario.

ART. 26 - INADEMPIENZE/PENALITÀ

In caso di ritardo nella consegna, consegna parziale o mancato ritiro nei termini della merce rifiuta, l' Azienda si riserva la facoltà di applicare una penale pari allo 0,5% dell'importo contrattuale (€ 80.000,00) per ogni giorno lavorativo di ritardo maturato; le penali non possono comunque superare, complessivamente, il 10 per cento di detto ammontare contrattuale. La penale può essere proporzionalmente ridotta o disapplicata ad insindacabile giudizio dell' Azienda. L' Azienda potrà compensare i crediti derivanti da penali con quanto ancora dovuto alla società

L'applicazione della penale dovrà essere preceduta da regolare contestazione dell' inadempienza verso cui la ditta aggiudicataria avrà facoltà di presentare le proprie contro deduzioni entro e non oltre 8 (otto) giorni dal ricevimento a mezzo pec della contestazione inviata dall' Azienda.

L'Azienda avrà la facoltà di rivalersi per il recupero delle penali sull'importo della fattura presentata o sulla cauzione, previa contestazione scritta.

Decorsi 8 (otto) giorni dal ricevimento della contestazione, le penali si intendono accettate.

Le penali saranno trattenute dalle fatture in corso di liquidazione fino alla concorrenza degli importi delle stesse, ovvero, se superiori, dal deposito cauzionale; qualora la penale fosse detratta dal deposito cauzionale, il fornitore dovrà reintegrare il relativo importo.

ART. 27 - RECESSO

L'Azienda si riserva la facoltà di recedere dal contratto in ogni tempo, mediante semplice comunicazione scritta, senza che da ciò, in deroga a quanto previsto dall'art. 1671 c.c., possa derivare alcun onere aggiuntivo o indennizzo per l'Azienda.

E' fatto salvo quanto dovuto per le prestazioni effettuate fino alla data del recesso.

ART. 28 - RISOLUZIONE CONTRATTUALE

L'Azienda potrà, inoltre, risolvere il contratto di diritto ex art. 1456 c.c. mediante semplice lettera raccomandata, senza necessità di mettere in mora, oltre che nei casi di cui all'art. 108, c.1 e 2, D.lgs. 50/2016, nei seguenti casi:

- stato di inosservanza della Società riguardo a tutti i debiti contratti per l'esercizio della propria impresa e per l'esecuzione del contratto;
- frode o grave negligenza nell'esecuzione della fornitura;
- manifesta incapacità nell'esecuzione della fornitura;
- inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie delle maestranze;
- sospensione della fornitura senza giustificato motivo;
- rallentamento delle consegne in misura tale da pregiudicare la realizzazione della fornitura nei termini previsti dal contratto e/o dal presente capitolato
- reiterate situazioni di mancato rispetto delle modalità di esecuzione contrattuali o reiterate irregolarità o inadempimenti;
- emanazione di provvedimenti definitivi relativi al mancato pagamento di tasse, imposte o contributi;
- annullamento giurisdizionale del provvedimento di aggiudicazione della procedura di gara;
- mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento ai sensi del comma 1 art. 3, legge n. 136/2010 e s.m.i;
- mancanza o perdita dei requisiti per l'accesso alle pubbliche gare.

La risoluzione consentirà all'Azienda l'incameramento del deposito cauzionale nonché la possibilità di affidare l'esecuzione della fornitura o parte di essa ad altro soggetto di propria fiducia, scelto con procedura d'urgenza, ovvero alla seconda offerente in graduatoria senza che la Società abbia nulla a pretendere.

L'affidamento a terzi verrà notificato alla Società inadempiente per iscritto, anche a mezzo Pec, con indicazione dei nuovi termini di esecuzione del servizio e degli importi relativi.

Alla società inadempiente saranno addebitate le spese sostenute in più dall'Azienda rispetto a quelle previste dal contratto risolto. Esse sono prelevate dal deposito cauzionale e, ove questo non sia sufficiente, da eventuali crediti dell'impresa. Nel caso di minore spesa, nulla compete all'impresa inadempiente.

L'esecuzione in danno non esime la Società dalle responsabilità civili e penali in cui la stessa possa incorrere, a norma di legge, per i fatti che hanno motivato la risoluzione.

ART. 29 - CONTROVERSIE

Per ogni controversia derivante dalla presente procedura, nonché dal contratto da essa derivante è competente in via esclusiva il Foro di Palermo.

ART. 30 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati personali conferiti ai fini dello svolgimento della presente procedura saranno oggetto di trattamento informatico e/o manuale da parte dell'Azienda nel rispetto di quanto previsto dal D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e dal General Data Protection Regulation (GDPR), esclusivamente per le finalità connesse all'espletamento della stessa.

ART. 31 - CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO


Ai sensi e per gli effetti di cui al combinato disposto degli artt. 1341 e 1342 cc., si approvano in via espressa tutte le condizioni, clausole e patruzioni degli articoli del presente Capitolato. Per quanto non espressamente regolato, si fa rinvio alla documentazione del bando di abilitazione MEPA, alle regole del sistema di e-procurement della Pubblica Azienda e alla normativa vigente.


Il Responsabile del Procedimento
Coll. Amm. Valentina Nasta

Il Direttore U.O.C. Provveditorato
Ing. Vincenzo Lo Medico

Per accettazione

Il Legale Rappresentante della Ditta





5	Come stabilito dall'art. 95, comma 10 del D.Lgs. 50/2016, l'indicazione dei costi di sicurezza aziendale e dei costi del personale non è necessaria per le forniture senza posa in opera, per i servizi di natura intellettuale, per le procedure di cui all'art. 36 comma 2 lett.a).
---	---

